

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1897-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 21 marzo 1962*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 settembre 1962 (V. Stampato n. 3682)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 settembre 1962*

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

Articolo unico.

Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio

Articolo unico.

Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio o corpo e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, il rango di generale di corpo d'armata o di tenente generale capo, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri, dei tenenti generali dei Servizi e dei generali di divisione della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di capo di uno dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza.